



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI

II Sezione Civile

Nella persona del Giudice, dott. Roberto Notaro, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 25702/2019 R.G.

TRA

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A., con sede in Siena alla Piazza Salimbeni n. 3,

rappresentata e difesa
procura in atti.

in virtù di

ATTRICE

CONTRO

SERVICE s.r.l., con sede in Casoria, alla via Capri, 67,

rappresentata e difesa dall'Avv. Aurelio Marino (

CONVENUTA

CONCLUSIONI

All'udienza del 7.3.2023 le parti concludevano come da note di trattazione scritta.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso ex art. 700 c.p.c. la Service srl ha chiesto ordinarsi alla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. la consegna di copia della documentazione contabile dei conti nn. 62825.08-62829.77-62830.70.



La Banca Monte dei Paschi di Siena spa si è costituita nella fase cautelare chiedendo il rigetto della domanda, ritenendo in sintesi che il diritto di ottenere copia della documentazione sarebbe limitato all'ultimo decennio.

La domanda cautelare è stata accolta con ordinanza del 7.6.2019, con il quale è stato ordinato *“alla Banca Monte dei Paschi di Siena spa di consegnare, in favore della ricorrente, la copia dei seguenti documenti:*

-Estratti ordinari e scalari dall'apertura al 31.12.2004 del conto n. 62825.08;

-Estratti ordinari e scalari dall'apertura al 31.12.2004 e dal 1.4.2005 al 30.6.2005 del conto 62829.77;

-Estratti ordinari e scalari dall'apertura al 31.12.2004 del conto n. 62830.70”.

Il provvedimento è stato confermato in sede di reclamo.

La Banca MPS ha agito ex art. 669 octies c.p.c. al fine di fare accertare l'insussistenza del diritto riconosciuto in sede cautelare, proponendo le seguenti conclusioni:

1) Accogliere l'eccezione di prescrizione formulata dalla banca in relazione al diritto alla consegna dei documenti anteriori al decennio rispetto alla prima richiesta avanzata dalla Service ai sensi dell'art. 119 TUB (I, II e IV comma). A tal fine, dal momento che la prima richiesta ex art. 119 TUB è stata avanzata dalla Service in data 31/01/2018, va dichiarato prescritto il diritto ad ottenere documentazione anteriore al 31/01/2008.

2) In ogni caso accertare e dichiarare che la Service non ha diritto ad ottenere la documentazione anteriore al decennio a decorrere dalla prima richiesta avanzata ai sensi dell'art. 119 TUB.

La Service srl si è costituita chiedendo il rigetto della domanda.

Anche alla luce del processo a cognizione piena ritiene il sottoscritto che il diritto avanzato dalla convenuta in sede cautelare sia sussistente, avendo la correntista diritto di ottenere la copia della documentazione ultradecennale.

Sulla questione relativa al limite temporale entro il quale può ritenersi sussistente l'obbligo dell'intermediario di ottemperare a siffatta richiesta il sottoscritto, in adesione all'indirizzo ritenuto maggiormente condivisibile, ritiene di dover ribadire l'orientamento già espresso in sede cautelare e in precedenti pronunce di merito, ossia che l'obbligo di consegna della documentazione contabile non trova il limite della decennialità, essendo tale termine limitato testualmente dall'art. 119 co. IV TUB, solo alla conservazione delle copie delle singole operazioni.

Il sottoscritto non ignora i recenti arresti della Cassazione, che hanno sottoposto l'obbligo di consegna della documentazione contabile al limite decennale dell'ultimo comma dell'art.



119 Tub, ma ritiene di non condividere tale impostazione, come gli altri colleghi della sezione, per le seguenti considerazioni.

Invero, il primo comma dell'art. 119 riconosce al cliente un vero e proprio diritto di ricevere in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente stesso, alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta all'anno, una comunicazione chiara in merito allo svolgimento del rapporto, rimandando poi ad una delibera del CICR le indicazioni in ordine al contenuto e alle modalità di tale comunicazione; il secondo comma della citata disposizione prevede espressamente per i rapporti in conto corrente, come quelli in esame, l'invio dell'estratto conto con periodicità annuale o, a scelta del cliente, con periodicità semestrale, trimestrale o mensile. Tale obbligo di rendicontazione va distinto dal diritto del cliente ad ottenere copia della documentazione concernente le singole operazioni, contemplato dal quarto comma dell'art. 119. A ben vedere la norma stabilisce due regole - la prima a carico della Banca, consistente nella periodica comunicazione di un prospetto che rappresenti la situazione del momento nel rapporto con il cliente, la seconda a carico di quest'ultimo, di limitazione agli ultimi dieci anni del diritto ad ottenere la documentazione delle singole operazioni e di assunzione da parte sua del relativo costo - lasciando per il resto immutata l'ordinaria disciplina delle obbligazioni, fornendo una chiave di lettura testuale dell'obbligo di correttezza e solidarietà in cui si sostanzia il principio di buona fede, laddove, ancorando al cliente il diritto di ottenere la documentazione di singole operazioni per un non breve arco di tempo, va oltre l'elementare dovere di informazione previsto dai primi due commi dell'art. 119 TUB, perché ciascuna operazione registrata sull'estratto conto legittima l'avente titolo ad ottenere gli opportuni riscontri.

Orbene, nel caso in esame la pretesa fatta valere dai ricorrenti con il presente giudizio troverebbe il suo fondamento non già nel comma 4 dell'art. 119 TUB, bensì nel comma 1 del citato articolo, atteso che la ricorrente ha chiesto la consegna degli estratti conto e non già di documentazione inerente le singole operazioni.

L'art. 119 tub è una norma di carattere generale che prescrive che nei contratti di durata, tra i quali rientra certamente il mutuo, i soggetti indicati nell'articolo 115 forniscono al cliente, *in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente stesso, alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta all'anno, una comunicazione chiara in merito allo svolgimento del rapporto*. In caso di mancato invio, il cliente può chiedere alla banca l'ordine giudiziale di consegna, anche tramite decreto ingiuntivo.

Il quarto comma dell'art. 119 fa riferimento al diritto alla consegna di copia della documentazione relativa a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, riferendosi, dunque, alle singole operazioni. Queste ultime vanno tenute ben distinte dall'estratto conto o dalle comunicazioni periodiche sull'andamento del rapporto (tra le quali rientrano certamente gli estratti conto), consistente, invece, nella mera operazione



aritmetica contabile, periodicamente effettuata dalla banca, per determinare il saldo provvisorio o finale nei rapporti con il cliente.

Dunque, nel caso di specie, è applicabile la disciplina contenuta nell'art 119 co 1 e 2 TUB che riconosce al cliente un vero e proprio diritto di ricevere in forma scritta, alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta all'anno, una comunicazione chiara in merito allo svolgimento del rapporto.

Tale previsione, prevede, dunque, un onere di rendicontazione periodico che va nettamente distinto dal diritto del cliente ad ottenere copia della documentazione concernente le singole operazioni, contemplato dal co 4 dell'art 119 TUB, e condizionato, solo questo, al mancato superamento del termine decennale ivi previsto.

Appare chiaro, quindi, che l'art 119, ai commi 1 e 2, TUB introduce uno specifico obbligo della banca, su richiesta di parte, di trasmettere, alla scadenza del contratto, la comunicazione in ordine allo svolgimento integrale del rapporto.

Per tali ragioni sussiste il diritto della correntista ad ottenere la consegna dei documenti oggetto della domanda cautelare.

Ne consegue il rigetto della domanda di merito proposta dalla banca, non potendosi accertare alcuna prescrizione del diritto della convenuta e sussistendo, viceversa, il diritto di quest'ultima ad ottenere la consegna della documentazione inerente l'intero svolgimento dei rapporti negoziali oggetto di domanda.

La soccombenza giustifica la condanna della banca attrice al pagamento delle spese di lite, in favore del procuratore anticipatario e ai sensi del DM 147/2022 verso i minimi tariffari considerata la semplicità delle questioni giuridiche trattate.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:

rigetta la domanda e condanna la parte attrice al pagamento delle spese di lite, liquidate in favore dell'avv. Aurelio Marino, che liquida in € 4.500,00 per compensi oltre accessori di legge ai sensi del DM 147/2022.

Napoli, 8.6.23

Il Giudice

Dott. Roberto Notaro

